



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)
Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza dirigenziale

N. 37 del 27-04-2026

OGGETTO: Regolamentazione del traffico veicolare sul parcheggio antistante l'isola ecologica di via Faini

Il Responsabile

Vista la necessità, stante il nuovo sistema d'accesso presso l'isola ecologica di via di regolamentare il traffico veicolare per consentire il corretto defluire degli utilizzatori della stessa;

Considerata l'opportunità di regolamentare in tal senso la sosta e il transito dei veicoli ;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 16/05/2025 di nomina dei Responsabili di Area e conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza si rende necessario dal corso al provvedimento di cui sopra;

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Visto il DPR n° 495/92;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Ordina
dal 28 aprile 2026

- **di istituire il senso unico di marcia come da segnaletica in loco a chi deve accedere all'isola ecologica di via Faini direzione via Faini – isola ecologica e contestuale obbligo di svolta a sinistra per chi esce dalla stessa.**
- **Istituire il divieto di accesso all'isola ecologica dal parcheggio adiacente con l'obbligo di svolta a sinistra per l'uscita dallo stesso come da indicazioni poste in loco.**

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della disposizione della segnaletica prevista dal Decreto Legislativo n. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione. Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza avranno decorrenza dal momento in cui la segnaletica viene disposta in loco in modo operante.

A norma dell'art. 3 – 4° comma della Legge 07.08.1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 – 3° comma del Decreto Legislativo n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenza di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi n deroga.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/92.

Il Responsabile
Alessandro Ronchi

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.